Sentenza n. 5354/2019 pubbl. il 05/06/2019 RG n. 54567/2017 Repert. n. 4391/2019 del 05/06/2019

N. R.G. 54567/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 54567/2017

Tra

ATTORE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

CONVENUTO

Oggi 5 giugno 2019 ad ore 12.12 innanzi al dott. Viola Nobili, sono comparsi:

Per presente l'Avv. DALLA ZANNA MARCO (DLLMRC73R21C933D) VIA G. ALBERTOLLI, 9 22100 COMO;

Per BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., nessuno è presente;

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

Parte attrice precisa come segue:

Previe le declaratorie di legge e del caso, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi esposti in atti, accertata e dichiarata la violazione delle specifiche norme del T.U.I.F. e/o dei Regolamenti Consob e/o del T.U.B. nonché delle generali norme del codice civile,

in via principale, accertare e dichiarare la nullità o l'annullamento dell'operazione IRS denominata "Contratto di Interest Rate Swap I.R.S. 1593309 10/07/2007 – 10/07/2022" (doc. 3) nonché dell'eventuale relativo Contratto quadro (risultato non esistente), per le violazioni normative descritte e elencate in atti oppure, in via alternativa, accertare e dichiarare l'inadempimento e la responsabilità contrattuale della Banca convenuta e, per l'effetto, accertare e dichiarare la risoluzione della citata operazione I.R.S. (compreso l'eventuale contratto quadro) e, conseguentemente, condannare Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. alla restituzione di tutte le somme indebitamente addebitate e/o al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi della della quantificarsi nelle seguenti somme:

- Euro 47.432,41 per differenziali trimestrali negativi pagati (al netto di quelli positivi) alla data di precisazione della domanda con memoria ex art. 183, comma VI, n.1 c.p.c. ovverossia sino al 30 aprile 2018 (docc. 14, 15, 21, 22, 23), a mezzo di addebito sui c/c n. 7445 e n. 14943;
- Euro 2.761,15 per differenziali trimestrali negativi pagati in corso di causa con scadenza 10.07.2018, 10.10.2018, 10.01.2019 e 10.04.2019, a mezzo di addebito sul c/c n. 7445 (docc. 24 e 25);
- ➤ oltre i successivi addebiti per differenziali negativi maturati o maturandi (la cui prossima scadenza è prevista per il mese di luglio 2019) e/o eventuale Mark to Market, fino alla scadenza naturale (prevista per il 10.07.2022) e/o estinzione del contratto (stimati al 30.12.2016, nel valore negativo del Mark to Market in Euro 11.978,99, secondo l'ultima comunicazione della Banca alla società attrice doc.4);



Firmato Da: NOBILI VIOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 165f9382e059730dc0707181d0d38618 Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3fa496d0b1416d19eb7657a08a2e1aff

Sentenza n. 5354/2019 pubbl. il 05/06/2019 RG n. 54567/2017

- spese, commissioni e interessi passivi (convenzionali) addebitati illegittimamente sul conto corrente c/c n. 7445 in conseguenza dell'addebito dei sopra contestati differenziali o, in alternativa, rettifica del saldo del detto conto corrente per riaccredito in conto, con pari data di valuta e importo, degli interessi debitori, commissioni e spese via via addebitati sul conto medesimo e conteggiati sull'illegittimo addebito dei differenziali negativi;
- > il tutto oltre alla differenza tra il tasso del rendimento annuo netto dei titoli di Stato di durata 12 mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 c.c. (in quanto le somme pagate per il derivato sarebbero state, almeno, investite in titoli di Stato, per garantirle un rendimento superiore al tasso di inflazione) o rivalutazione monetaria, oltre interessi legali, dal giorno in cui dette perdite si sono verificate (data dei singoli addebiti in conto corrente) ed attualizzate alla data della presente domanda giudiziaria,
- interessi di mora ex art. 1284, quarto comma, c.c. (come novellato dal D.L. 12.09.2014 n. 132, conv. con L. 10.11.2014 n. 162) dalla data della presente domanda giudiziale (31.10.2017 data di notificazione dell'atto di citazione);

in via ulteriormente concorrente, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale e precontrattuale della convenuta per i fatti e i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, condannare Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla Società della
conto: di quanto pagato per commissioni o costi occulti per avere sottoscritto inconsapevolmente delle operazioni con valore negativo, da quantificarsi con il valore negativo della medesima operazione in derivati al momento della sua stipulazione (Euro 2.046,00 - come risulta dal doc. 6);
del danno per non avere usufruito di occasioni alternative di investimento che avrebbero potuto portare a risultati positivi, compreso il maggior danno subito dalla società attrice ai sensi dell'art. 1224 c.c. e/o danni ulteriori per eventuali ipotesi residuali di cui all'art. 2043 c.c., compreso il danno non patrimoniale da inadempimento;
□ dei danni per errata segnalazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia, dove sono stati segnalati da B.N.L. s.p.a. l'illegittimo "Derivato finanziario" e, in conseguenza degli addebiti di differenziali non dovuti, un maggior utilizzo di "Crediti per Cassa" (doc. 12);
in punto spese, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 c.p.c. e ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 28/2010, condannare Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. ☐ all'integrale rifusione delle spese di lite, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali e gli oneri fiscali; ☐ all'integrale rifusione delle spese per la consulenza tecnica di parte (pari a Euro 793,00, come da fattura allegata alla Nota spese);
all'integrale rifusione delle spese sostenute da parte attrice per l'esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria ex D.lgs 28/2010 (di cui Euro 48,80 per anticipazioni ed Euro 960 per compensi oltre accessori, come da Nota spese e relativi allegati);

in via istruttoria, senza inversione dell'onere alla prova, ammettersi le istante istruttorie richieste nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. del 8.06.2018.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice dott. Viola Nobili



Sentenza n. 5354/2019 pubbl. il 05/06/2019 RG n. 54567/2017



Repert. n. 4391/2019 del 05/06/2019

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54567/2017 promossa da:

22100 COMO presso lo studio dell'Avv. FABIANI FRANCO che assiste la parte per delega in calce/ a margine

PARTE ATTRICE

contro:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (C.F. 09339391006),
PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

art. 132 cpc e ex art. 16 bis comma 9 octies dl 18.10.2012 n. 179 conv. con l. 17.12.2012 n. 221

In accoglimento della domanda principale attorea, deve dichiararsi la nullità del "Contratto di Interest Rate Swap I.R.S. 1593309 10/07/2007 – 10/07/2022" (doc. 3) per violazione della forma scritta richiesta dall'art. 23 TUF (1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto").

La società attrice ha depositato la denuncia di smarrimento del "Contratto avente riferimento operazione in finanza derivata, conclusa con concernente operazione ... IRS (Interest Rate Swap) rif-Irs 1593309" proposta dal direttore di filiale di Porta Ticinese della BNL in data 6.5.2016 (doc. 10).

La BNL è stata correttamente convenuta tramite pec, ai sensi della 1. 53/1994 e non si è costituita. Verificato che la email certificata utilizzata per la notifica appartiene al destinatario come si evince dalla visura camerale e quindi dal registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio (3 bis della L. 53/94 - all'art. 16 ter della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come a sua volta modificato dall'art. 45 bis, comma 2, del decreto legge n. 90 del 2014 convertito con la Legge 11 agosto 2014 n. 114 pubblicata in G.U. il 18 agosto 2014 ed in vigore dal 19 agosto 2014 - dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), ne è stata dichiarata la contumacia.



Sentenza n. 5354/2019 pubbl. il 05/06/2019 RG n. 54567/2017 Repert. n. 4391/2019 del 05/06/2019

Trattandosi di una nullità di protezione assoluta ed insanabile, deve accogliersi anche la domanda di restituzioni degli addebiti medio tempore intercorsi.

Risulta documentalmente provato che da detta operazione in strumenti derivati Interest Rate Swap, infatti, salvo due differenziali positivi (Euro 5,73 con scadenza 10 ottobre 2008 e Euro 212,07 con scadenza 12 gennaio 2009), provocava l'addebito sui conti correnti n. 14943 e 7445 dei differenziali negativi pari a Euro 50.193,56, al netto dei differenziali positivi (doc. 5, 14 e 15, 22, 23, 24, 25), che vanno restituiti (art. 2033 c.c.) oltre interessi moratori, come da domanda, ex art. 1284 comma 2 c.c. fino al 31.10.2017 e ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 31.10.2017 al soddisfo.

Vista la sopravvenuta natura indebita delle poste addebitate (art. 2033 c.c.), deve condannarsi la convenuta -come da domanda attorea- a rettificare il saldo di n. 4305007445 degli effetti economici degli indebiti addebiti.

Le spese seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 con esclusione della fase decisoria meramente orale, tenuto conto del valore della domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Accoglie la domanda e dichiara la nullità del Contratto di Interest Rate Swap I.R.S. 1593309 10/07/2007 10/07/2022;
- 2) Condanna BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. a restituire a la somma di 50.193,56 euro, oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 2 c.c. fino al 31.10.2017 e ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 31.10.2017 al soddisfo.
- 3) Condanna altresì BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. a rettificare il saldo di conto corrente n. 4305007445 degli effetti economici degli indebiti addebiti;

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.

Milano, 5 giugno 2019

Il Giudice dott.ssa Viola Nobili

